



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

POMPEII
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Convenzione Operativa in relazione all'Accordo Quadro del 10/01/2023

tra

il **Parco Archeologico di Pompei**, con sede in Via Plinio n. 26, 80045 Pompei (Na), C.F. 90083400634, PEC pa-pompei@pec.cultura.gov.it rappresentato dal Direttore Generale dr. Gabriel Zuchtriegel, per la sua carica ed agli effetti ivi domiciliato, di seguito denominato "PAP" o "Parco"

e

il **Dipartimento di Ingegneria Industriale** dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (di seguito denominato "DII") - nell'ambito delle competenze attribuitegli dallo Statuto di Ateneo - con sede legale in Napoli, Corso Umberto I n. 40 – 80138, e sede operativa in Napoli, Piazzale Vincenzo Tecchio n. 80 – 80125, Codice Fiscale/Partita IVA 00876220633, rappresentato dal Prof. Nicola Bianco, in qualità di Direttore pro tempore del DII, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento medesimo, a ciò autorizzato con delibera n. 122 del Consiglio di Dipartimento del 14/04/2026

Definite singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO

- in data 24/06/2019 è stato stipulato un Accordo Quadro tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Parco archeologico di Pompei, avente durata di 3 anni, successivamente rinnovato in data 10/01/2023 per un ulteriore quinquennio, finalizzato alla promozione di forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;
- tale accordo, volto allo sviluppo ed al mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti, studi di ricerca nonché alla loro promozione e valorizzazione, prevede, all'art. 4, che per ogni specifico intervento la direzione scientifica venga affidata al Parco archeologico in collaborazione con la struttura universitaria;



- in base a quanto indicato all'art. 6 del predetto accordo, le modalità di collaborazione, che potranno includere eventualmente altri Enti oltre gli stipulanti, saranno definite di volta in volta mediante convenzioni operative, in aderenza e nel rispetto ciascuna delle proprie finalità istituzionali;
- il DII promuove, anche in collaborazione con soggetti terzi, iniziative di carattere scientifico, didattico e formativo nel settore dell'illuminotecnica e del lighting design;

CONSIDERATO

- che il DII, con nota acquisita al protocollo del Parco Archeologico di Pompei al n. 3978 del 10/04/2026, ha manifestato la volontà di realizzare, presso gli spazi del Parco medesimo, un evento denominato "Light Asia 2026 Pompei", dedicato alle tematiche del lighting design e illuminotecnica, articolato nello svolgimento di un seminario e di un workshop a carattere scientifico e formativo;
- che il Parco Archeologico di Pompei ha accolto favorevolmente la suddetta proposta, ritenendola coerente con le proprie finalità istituzionali di valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, nonché con gli obiettivi di collaborazione scientifica e didattica con istituzioni universitarie;
- che in tale contesto, le Parti intendono disciplinare, mediante la presente Convenzione operativa, i rispettivi impegni e le modalità di collaborazione ai fini della realizzazione della suddetta iniziativa, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto della pattuizione

Il presente Accordo disciplina le modalità di attuazione e i reciproci impegni delle Parti in relazione all'evento denominato "Light Asia 2026 Pompei", quale iniziativa di carattere culturale e promozionale di comune interesse.

L'evento, in programma dall'8 all'11 settembre 2026, avrà ad oggetto lo svolgimento di un seminario e di un workshop sulle tematiche dell'illuminazione e del *lighting design*.



Le attività si terranno presso la Biblioteca del Parco Archeologico di Pompei, nonché in ulteriori spazi che il PAP si impegna sin d'ora a mettere a disposizione e che saranno successivamente individuati e concordati tra le Parti.

Ai fini della concreta attuazione dell'iniziativa, ciascuna Parte si impegna a fornire il proprio contributo didattico, scientifico, organizzativo, logistico ed economico secondo le rispettive competenze istituzionali e ambiti di responsabilità, definiti dalla presente Convenzione.

Art. 3 - Impegni delle parti

Ai fini dell'organizzazione dell'evento, articolato, come detto, in un **Seminario** e in un **Workshop** sulle tematiche dell'illuminotecnica e del *lighting design*, le Parti convengono la seguente ripartizione di ruoli e competenze:

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II

- Cura la progettazione scientifica e didattica dell'evento;
- Definisce e coordina i contenuti tecnico-scientifici del Seminario e del Workshop;
- Garantisce la partecipazione di personale docente e tecnico qualificato;
- Provvede alla selezione degli studenti partecipanti (numero massimo 25);
- Comunica al Parco il soggetto attuatore incaricato del supporto organizzativo e operativo, che agirà sotto il coordinamento scientifico dell'Università;
- Assicura il coordinamento complessivo dell'iniziativa, anche nei rapporti con il soggetto attuatore.

Parco Archeologico di Pompei

- Fornirà il contributo scientifico di competenza, in relazione al contesto culturale interessato dall'iniziativa;
- Metterà a disposizione gli spazi della Biblioteca del Parco, individuata quale sede principale delle attività, nonché, ulteriori spazi che saranno successivamente individuati e concordati tra le Parti.

Resta inteso che ciascuna Parte opera nell'ambito delle proprie attribuzioni istituzionali e nel rispetto della propria autonomia organizzativa, gestionale e scientifica.



In particolare, il programma prevede:

- Organizzazione di un Seminario, da tenersi l'8/09/2026, rivolto a:
 - studenti dell'Università (numero massimo 25), tenuto da parte di *Lighting designers* invitati;
 - studenti e agli stessi *lighting designers*, tenuto da dipendenti del Parco che effettueranno un intervento didattico/divulgativo sul Parco Archeologico di Pompei;
- Organizzazione di un Workshop da tenersi dal 9/09/2026 al 11/09/2026 e che prevede:
 - realizzazione di un progetto illuminotecnico con il supporto di disegni tecnici e foto del sito sviluppato da *Lighting designers*;
 - costituzione di un gruppo di lavoro di studenti guidato da *Lighting designer* interessati all'analisi del *concept design* ed all'aggiornamento del progetto che effettuerà anche una visita all'interno del Sito;
 - Fornitura e successiva installazione di apparecchi di illuminazione, a cura del soggetto attuatore individuato dal DII, previo coordinamento con il Parco;
 - *Photo shot* all'esito dell'installazione;
 - Presentazione finale del progetto e premiazione all'interno della Biblioteca del Parco archeologico di Pompei.

Art. 4 - Oneri

Dalla presente Convenzione non conseguiranno oneri a carico delle Parti. Le attività organizzative, tecniche e operative connesse alla realizzazione dell'evento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le spese per ospitalità dei relatori, trasporti, vitto, alloggio, eventuali allestimenti e installazioni, saranno poste a carico del soggetto attuatore individuato dal DII, senza alcun onere, diretto o indiretto, a carico del PAP. Resta inteso che il DII garantisce il coordinamento scientifico dell'iniziativa, senza assunzione di obblighi economici diretti, salvo quanto eventualmente previsto da propri atti interni.

Art. 5 - Responsabilità scientifica

Per il DII, la responsabilità scientifica del presente atto è affidata alla **prof.ssa Laura Bellia**.

Per il PAP, la responsabilità scientifica del presente atto è affidata all'ing. **Vincenzo Calvanese**, a tanto nominato in qualità di responsabile unico di progetto con nota prot n. 2509 del 06/03/2026.

Art. 6 – Decorrenza e Durata

La presente Convenzione avrà validità a partire dalla sua sottoscrizione e terminerà con la conclusione delle attività previste dall'evento, attualmente stabilita per il giorno **11/09/2026**.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

POMPEII
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

Art.7 – Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;

Le Parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo

Art. 8 – Sicurezza sui luoghi di lavoro – responsabilità e obblighi risarcitori

Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che ciascuna delle Parti si assume gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori – anche esterni - coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

Le Parti contraenti sono tenute al rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20, nonché i regolamenti e le disposizioni in materia di sicurezza in vigore nelle sedi in cui svolgeranno le attività.



Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale dai/ai propri beni in esecuzione del presente accordo.

Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata le altre Parti per ogni danno o pregiudizio queste ultime abbiano a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dalla prima e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori – anche esterni - di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

Art. 9 - Garanzie assicurative

Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale del DII autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente atto, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano all'interno del Parco, così come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);
- il personale dipendente dal PAP, autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente accordo, è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

Art. 10 – Risoluzione anticipata

Qualora, a giudizio delle Parti, l'oggetto del presente accordo fosse ritenuto superato, l'Accordo stesso potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 11 - Foro competente

Il presente atto è disciplinato dalla legge italiana. Per le controversie tra le Parti che non si possano risolvere in via bonaria, si conviene che il Foro competente sarà quello di Napoli.

Art. 12 – Modalità di stipula



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

POMPEII
PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI

La presente Convenzione attuativa viene redatta in unico originale e sottoscritto dalle Parti con firma digitale.

Art. 13– Oneri fiscali

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, assolta mediante contrassegni con n. 01250462703459 e 01250462703530 del 27/03/2026. Le spese ai fini della registrazione fiscale del contratto, solo in caso d'uso, saranno a carico della parte richiedente.

Art. 14 - Modifiche

Le disposizioni del presente atto potranno essere modificate od integrate anche successivamente, purché in forma scritta dai responsabili muniti di poteri di rappresentanza indicati in premessa.

Per il PAP
Il Direttore Generale
Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per il DII
Il Direttore del Dipartimento
Prof. ing. Nicola Bianco

